Ipotesi di accordo 24 luglio 2009 per il rinnovo del CIT Turismo del Lazio

PREMESSA

Le Organizzazioni Datoriali e Sindacali, nel sottoscrivere il presente Contratto Integrativo del Turismo hanno espresso la volontà piena di aderire interamente e coerentemente a quanto previsto dal C.C.N.L. del Turismo in relazione al secondo livello di contrattazione.

Le parti sono giunte ad una soluzione soddisfacente del confronto, partendo dal alcune premesse condivise:

La negativa congiuntura micro e macro economica, la quale ha condotto ad una recessione mondiale particolarmente avvertita nel settore turistico. Una crisi non dovuta a motivi di impatto emotivo, come fu nel 1991 per la Guerra del Golfo o ancor più nel 2001 con la tragedia delle Torri Gemelle, bensì causata da fenomeni economici e finanziari che rendono meno prevedibile una possibile ripresa in quanto intervengono sulle disponibilità economiche dei soggetti fisici e giuridici .

La necessità di gestire per via contrattuale e non di subire la produzione legislativa in tema di flessibilità, accesso al mondo del lavoro, tipologie dei lavori e di prevenire in questo modo, i possibili contenziosi che ne potrebbero scaturire.

La strutturale complessità ed articolazione delle Aziende del settore Turismo, la quale conduce, sia in termini di vocazione, sia in termini di numero degli addetti che di notevole eterogenità, ad una diversificazione tale da meritare singole attenzioni.

I contenuti di queste premesse hanno condotto le parti a dotarsi di strumenti condivisi ed idonei a governare problematiche, le quali, se abbandonate in balia dei soli mutamenti legislativi e sociali avrebbero probabilmente portato ad una irrimediabile destrutturazione del settore.

Lo strumento principale individuato di comune accordo è il sistema contrattuale complessivo di primo e secondo livello territoriale di settore la cui sfera di applicazione insiste su tutto il comparto turismo e su tutto il territorio della Regione.

Il Contratto Integrativo deve dunque necessariamente possedere una doppia valenza: deve essere un supporto alla crescita ed allo sviluppo sano delle singole Aziende e deve bloccare quelle situazioni di parziale o totale non rispetto delle regole, favorendo una loro emersione e traghettandole verso posizioni di condivisa riconoscibilità.

Il settore turismo riafferma la propria posizione trainante nell'economia nazionale ed in quella della Regione Lazio, per mantenerla però, c'è bisogno di infrastrutture al passo con i

tempi, di progetti nuovi, di risorse umane e manageriali adeguate.

Occorre mettere in atto misure concrete ed efficaci per sviluppare il turismo attraverso un sistema integrato che favorisca la ripetitività della destinazione.

Occorre rilanciare, promuovere ed esaltare il nostro territorio e le ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche che lo contraddistinguono, attraverso progetti mirati per ciascuna area.

Occorre valorizzare il turismo congressuale ponendo l'accento sulle occasioni che questo genera e sui luoghi in cui tali occasioni prendono forma.

Ovviamente le risorse umane sono determinanti nell'erogazione di servizi di qualità ed è per questo che dobbiamo favorire la stabilità lavorativa privilegiando oltre che il rispetto integrale dei contratti, una formazione ed un aggiornamento professionale costante, assolutamente necessario per rispondere al miglioramento dell'offerta aumentandone la qualità, in particolar modo nei sistemi di accoglienza .

Sono queste le ragioni che hanno imposto alle parti la definizione di procedure e regole certe nel sistema delle terziarizzazioni e degli appalti, con il fine di salvaguardare la qualità dei servizi e la tutela dei diritti.

Per affrontare al meglio le sfide del futuro, si sente quindi anche la necessità di costituire, nel breve periodo, tavoli di concertazione permanente con le Istituzioni, Comune, Provincia e Regione, per vincere nella maniera migliore tali sfide coinvolgendo tutti gli "stakeholders" nella definizione e nell'attuazione di politiche turistiche locali maggiormente incisive.

Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto intendono dare, con la sottoscrizione dello stesso, piena e completa attuazione a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Turismo relativamente alla contrattazione territoriale di secondo livello.

Art. 1
(Decorrenza – Durata e inscindibilità)

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2011.

La disdetta può essere data da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso il presente contratto continuerà a produrre effetto fino al successivo rinnovo.

Le parti si danno atto che tutte le norme contenute nel presente contratto integrativo territoriale sono tra loro inscindibili, così come inscindibile è la connessione di esse con le disposizioni contenute nella parte normativa ed in quella economica del c.c.n.l. vigente considerando quindi i due elementi contrattuali un tutt'uno, da cui trae origine il sistema negoziale adottato.

Per quanto non espressamente disposto o modificato dal presente contratto rimane valido quanto pattuito in tutte le precedenti contrattazioni territoriali.

Avviso comune

Nell'ambito del rinnovo del presente CIT Turismo del Lazio, le Parti hanno inteso comunemente sottolineare che la crisi economica significa anche crisi del turismo.

Nonostante il difficile contesto, le parti sociali hanno lavorato per salvaguardare l'occupazione e le retribuzioni del personale del settore anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di livello territoriale con i quali sono state introdotte misure straordinarie per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in corso. Le parti sono peraltro consapevoli però della potenzialità che il settore offre e si dichiarano ottimiste su una sua ripresa.

Tuttavia, tenuto conto che il tessuto imprenditoriale del comparto è costituito prevalentemente da piccole-medie imprese, si rileva la necessità, ora più che mai, di un sistema creditizio capace di sostenere ed aiutare un settore che ha sempre generato e distribuito ricchezza e che continuerà a farlo.

Attraverso il presente avviso comune, pertanto, le parti fanno appello al sistema bancario affinché lo stesso fornisca il necessario supporto alle aziende turistico-ricettive ubicate nel territorio laziale facilitandone l'accesso al credito.

Titolo I
ORARIO DI LAVORO

Art. 2
(Distribuzione dell'orario di lavoro)

In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. 19 luglio 2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto dall'art.104 dello stesso C.C.N.L vengono previsti i seguenti sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dall'art. 97 del C.C.N.L. e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.

Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 del C.C.N.L. non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 del C.C.N.L. non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 del C.C.N.L. non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di otto settimane consecutive.

Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro sedici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a quattordici e ventisei settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi, di cui all'art. 100 è elevato a 118 ore.

Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di tre volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e R.S.U. o delegato aziendale nel corso del

quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. 19 luglio 2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto dall'art.104 dello stesso C.C.N.L. e dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per due volte in ciascun bimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art. 100 del C.C.N.L. 19 luglio 2003 (e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 3
(Riposo giornaliero)

In attuazione del rinvio legislativo alle disposizioni contenute in contratti collettivi stipulati anche a livello territoriale (in assenza di una specifica regolamentazione a livello di contrattazione nazionale), previsto dall'art. 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2003, così come sostituito dall'art. 41, comma 7 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), le Parti definiscono le seguenti modalità di godimento del riposo giornaliero:

"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Su specifiche richieste del singolo lavoratore o per comprovate esigenze organizzative aziendali concordate con il lavoratore, il sopra indicato limite delle 11 ore consecutive di riposo potrà essere ridotto fino ad un minimo di 8 ore, previo accordo scritto tra le parti il cui arco temporale di validità dovrà

necessariamente essere indicato all'interno dell'accordo stesso. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità".



Titolo II
LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 4
(Successione dei contratti a termine)

In applicazione delle disposizioni contenute nell'Avviso Comune 12 giugno 2008, viene elevata a dodici mesi la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi.

Art. 5
(Diritto di precedenza)

In attuazione del rinvio legislativo alle disposizioni contenute in contratti collettivi stipulati anche a livello territoriale, previsto dall'art. 5, comma 4-quater del Decreto Legislativo n. 368/2001, così come modificato dall'art. 21, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), le Parti hanno inteso disciplinare come segue la disciplina del diritto di precedenza nel territorio di vigenza del presente contratto.

"Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a dodici mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso (entro tre mesi in

caso di svolgimento di attività stagionali) e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro."

Art. 6
(*Avvio di nuove attività*)

Durante la fase di avvio di nuove attività, le parti, in applicazione di quanto disposto in materia della contrattazione nazionale, prevedono che l'azienda possa instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla durata massima di 24 mesi. E' altresì prevista la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi, purché l'azienda converta a tempo indeterminato il seguente numero di rapporti a tempo determinato al termine dei 36 mesi (raggiunti anche in virtù di più contratti a termine):

Dipendenti assunti con contratto a termine di 36 mesi	Numero di contratti da convertire a tempo indeterminato al termine dei 36 mesi
1	0
Da 2 a 3	1
Da 4 a 5	2
Da 6 a 10	4
Da 11 a 17	6
Oltre 17	50%

Titolo III
LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 7
(Part-time week end)

Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno dodici ore settimanali, per il fine settimana. Le Parti si danno atto che per prestazioni rese per il fine settimana si intendono quelle rese a partire dalle ore 15,00 del venerdì e fino alle ore 6,00 del lunedì successivo. La prestazione lavorativa giornaliera di durata pari od inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.



DICHIARAZIONE A VERBALE SU PARTE NORMATIVA

Le parti si danno atto di voler introdurre, all'interno del presente rinnovo contrattuale, alcune modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel CIT turismo del Lazio del 2005 nonché di voler definire, in materia di sicurezza sul lavoro, una disciplina contrattuale che dia concreta attuazione ai dettami posti dal recente D.Lgs n. 81/2008 in tema di RLS (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza).

In particolare, in tema di formazione per gli apprendisti le Parti convengono sulla necessità di elaborare una disciplina che tenga conto delle specificità dei vari comparti rientranti nella sfera di applicazione del presente CIT nonché del coordinamento tra le disposizioni contenute nel Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato dettata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e quelle dettate, anche in materia di profili professionali, dalla vigente normativa di livello regionale emanata proprio ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 come originariamente formulato (Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 9, recante disposizioni in materia di "formazione nell'apprendistato" e successivo Regolamento di attuazione del 21 giugno 2007, n. 7), con l'obiettivo ultimo di incentivare sempre più l'utilizzo di tale istituto contrattuale che rappresenta, alla luce dell'attuale quadro normativo, il principale strumento per l'incremento dell'occupazione giovanile.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece, le Parti si danno atto di voler definire a livello territoriale ed in attesa di una eventuale disciplina di livello nazionale, il sistema delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza per le aziende sotto i 15 dipendenti anche attraverso il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio al quale dovrà essere affidato un opportuno ruolo formativo.

Tenuto conto della rilevanza degli istituti sopra citati nonché della necessità di approfondire, prima della stesura di un articolato contrattuale, il quadro normativo-contrattuale di riferimento (peraltro in continua evoluzione), Le Parti stesse convengono sull'opportunità di rinviare la definizione delle materie sopra citate nell'ambito della stesura definitiva del presente CIT che dovrà concludersi entro il mese di novembre 2009.

Pertanto, fino all'individuazione della nuova disciplina sulle succitate materie, rimane applicabile la normativa contrattuale in essere.



Titolo IV
PARTE SPECIALE ALBERGHI

Art. 8
(Distribuzione dell'orario di lavoro)

L'art. 17 del C.I.T. 28 giugno 2005 è riformulato come segue:

"La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere non superiore a 70 può essere fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dall'art. 213 del C.C.N.L. 19 luglio 2003.

La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a tre ore ininterrotte.

Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino la propria disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a euro 5,00 (diconsi euro cinque) per le aziende con un numero di camere non superiore a 50 e ad euro 6,00 (diconsi euro sei) per le aziende con un numero di camere compreso tra 50 e 70, per ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere la prestazione lavorativa.".

Art. 9
(Premio di risultato – Provincia di Roma)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il meccanismo disciplinato nel Contratto Integrativo Territoriale del 2005 che ha individuato nell'occupazione camere quale indice della produttività l'unico criterio di rilevamento ha sostanzialmente soddisfatto le aspettative delle Parti stesse.

Qui di seguito viene riportata, con riferimento al periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011), la scala dei valori percentuali di occupazione camere media annua territoriale nel Comune di Roma risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo del Lazio nonché la determinazione del valore in euro parametrati al IV° livello di ciascun punto fatta eccezione per la soglia di ingresso e per il primo scaglione di percentuali di occupazione media territoriale camere.

GRIGLIA DEL PREMIO DI RISULTATO PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI CON C.I.A.

al 45%	→	€ 200,00
dal 46% al 50%	→	€ 300,00 ulteriori
dal 51% al 60%	→	€ 20,00 a punto ulteriori
dal 61% al 67%	→	€ 35,00 a punto ulteriori
dal 68% al 100%	→	€ 40,00 a punto ulteriori

Soglia di ingresso

In relazione alla seconda semestralità relativa all'anno 2009 (tranche luglio-dicembre 2009) l'importo relativo alla soglia d'ingresso (pari al 45%) viene elevato di € 25,00 (per un totale su base annua – relativo al 2009 - di € 225,00).

A decorrere dall'anno 2010, l'importo relativo alla soglia di ingresso viene elevato di ulteriori € 25,00 (per un totale su base annua a regime di € 250,00).

Primo scaglione

In relazione alla seconda semestralità relativa all'anno 2010 (tranche luglio-dicembre 2010) l'importo relativo al 1° scaglione (dal 46% al 50%) viene elevato di € 25,00 (per un totale su base annua – relativo al 2010 - di € 325,00).

A decorrere dall'anno 2011, l'importo relativo al medesimo scaglione viene elevato di ulteriori € 25,00 (per un totale su base annua a regime di € 350,00).

Le Parti convengono inoltre che, in caso di superamento della percentuale media camere annua territoriale in misura del 67%, possono aver luogo ulteriori integrazioni in misura ricompresa entro quella indicata nella griglia convenuta ed a tal fine la Commissione Paritetica APRA/OO.SS. (art. 8, allegato B, Accordo territoriale 1992), alla quale andrà rimessa a cura delle aziende che abbiano ricevuto richiesta in tal senso da parte della Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo - e con le quali non si sia potuto convenire il numero di punti e le relative modalità di erogazione - procederà alla definizione di merito.

A tal fine l'Osservatorio per l'EBTL continuerà anche la rilevazione del sistema di redditività alla quale verrà rapportata la redditività aziendale prodotta a cura dell'azienda.

Per le aziende con più di 15 dipendenti senza C.I.A. verrà corrisposto il premio di risultato previsto per le aziende con più di 15 dipendenti con C.I.A. abbattuto delle seguenti percentuali:

- 45% in relazione all'anno 2009;
- 35% in relazione all'anno 2010;
- 25% in relazione all'anno 2011;
- 15% in relazione al primo semestre dell'anno 2012.

A decorrere dal secondo semestre dell'anno 2012, il premio di risultato per le aziende con più di 15 dipendenti senza C.I.A. verrà equiparato a quello previsto per le aziende con più di 15 dipendenti con C.I.A., salvo diversi accordi di livello aziendale – intervenuti a seguito di una espressa richiesta in tal senso da parte delle R.S.A. – che potranno prevedere la suddetta equiparazione già a decorrere dall'anno 2010.

Al riguardo, le Parti si danno atto che, fino alla data in cui si realizzerà la suddetta equiparazione del premio di risultato, nessuna integrazione del premio stesso in caso di superamento della percentuale media camere annua territoriale in misura del 67% potrà essere richiesta per le aziende con più di 15 dipendenti senza C.I.A.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, invece, verrà corrisposto il premio di risultato per le aziende con più di 15 dipendenti con C.I.A. abbattuto del 53%.

Per quanto non modificato dal presente accordo valgono le norme e la disciplina previste dal meccanismo individuato dal C.I.T. del 2005.

Al riguardo, le parti si danno atto che le due tranches del premio di risultato devono essere corrisposte, rispettivamente, unitamente alla retribuzione del mese di settembre (prima tranche relativa al semestre gennaio-giugno) e del mese di marzo (seconda tranche relativa al semestre luglio-dicembre).

Norma di salvaguardia per le aziende di nuova apertura

Le Parti, in funzione della sopra indicata progressiva equiparazione tra il premio di risultato corrisposto per le aziende con più di 15 dipendenti con C.I.A. e quello previsto per

le aziende con più di 15 dipendenti senza C.I.A. (premio quest'ultimo corrisposto, fino alla data odierna, anche dalle aziende di nuova apertura con più di 15 dipendenti e comportante un abbattimento del 45% rispetto a quello previsto per le aziende con più di 15 dipendenti e C.I.A.) convengono che, per le aziende di nuova apertura, nel primo quadriennio di attività il premio di risultato verrà abbattuto delle seguenti percentuali rispetto a quello previsto per le aziende con più di 15 dipendenti e CIA (aziende di nuova apertura con più di 15 dipendenti) o per le aziende con meno di 15 dipendenti (aziende di nuova apertura con meno di 15 dipendenti):

- 80% in relazione al primo anno di attività;
- 45% in relazione al secondo anno di attività;
- 45% in relazione al terzo anno di attività;
- 45% in relazione al quarto anno di attività.

A decorrere dal quinto anno di attività il premio di risultato verrà corrisposto in misura integrale.

Le Parti al riguardo si danno atto che per anno di attività si intende l'anno di calendario (gennaio-dicembre).

Conseguentemente, le stesse parti convengono che l'abbattimento concordato in relazione al primo anno di attività (80%) opererà per il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività ed il mese di dicembre dell'anno in cui l'attività stessa è stata avviata.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno altresì atto della reciproca utilità di definire un percorso di salvaguardia anche con riferimento alle aziende già esistenti all'atto in cui decidono di entrare, integrando i requisiti di carattere soggettivo, nella sfera di applicazione del presente CIT.

Tale percorso di salvaguardia - che non potrà comunque prevedere abbattimenti del premio di risultato superiori a quelli concordati in relazione alle aziende di nuova apertura - dovrà essere definito in sede di Commissione Paritetica APRA/OO.SS. (art. 8, allegato B, Accordo territoriale 1992), la cui attivazione è rimessa a specifica istanza da parte di Federalberghi Roma.

Art. 10
(Assistenza sanitaria integrativa – Provincia di Roma)

Le Parti si danno preliminarmente atto di aver posto in essere, attraverso l'adesione a SANIMPRESA (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del Lazio), un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori del comparto alberghiero particolarmente apprezzato per quantità e qualità di prestazioni offerte.

Le Parti registrano inoltre con soddisfazione come sia giunta a compimento – con beneficio per tutto il sistema – la fase tecnico-operativa relativa all'accordo di armonizzazione tra la stessa SANIMPRESA e la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di livello nazionale (FAST), previsto dal CCNL Turismo del 27 luglio 2007 e che si intende qui integralmente riportato.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che dalla data in cui, per disposto contrattuale di livello territoriale, è stata resa effettivamente operativa tale assistenza sanitaria integrativa per il comparto alberghiero (1° luglio 2005) ad oggi, si è registrata una notevole implementazione della gamma di prestazioni sanitarie offerte agli iscritti nonché un progressivo ampliamento del campo di azione.

In considerazione di quanto sopra esposto e con l'obiettivo di consentire l'ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto alberghiero sempre più rispondente alle necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.

Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire una omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA – sia in termini economici che di tempistica di erogazione – concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello

specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d'ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato quantum economico versato a titolo di adeguamento costituisce condizione necessaria ai fini dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto alberghiero.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA – nonché quello relativo alla quota di adesione una tantum a FAST concordata in sede di armonizzazione fra i due sistemi, nazionale e territoriale, di assistenza integrativa - quale costo contrattuale della parte speciale alberghi di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.

Le parti ribadiscono altresì quanto già specificato nel precedente rinnovo del CIT del Lazio ovvero che in caso di mancato versamento da parte dell'azienda, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa si assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.

Da ultimo le Parti, nell'ambito del sistema armonizzato FAST/SANIMPRESA, si danno atto che la contrattazione di 1° livello potrebbe incrementare sia i servizi (nomenclatore) che i costi degli stessi e pertanto condividono la necessità di rendere armonici in modo consequenziale i servizi della parte territoriale (SANIMPRESA).

Art. 11
(Appalto di servizi)

In deroga a quanto previsto dall'Accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007, le Parti definiscono la seguente procedura da attuarsi in caso di conferimento in appalto a terzi della gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente dall'azienda alberghiera.

1. L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente,

convocherà - per il tramite della Federalberghi Roma - le R.S.A/R.S.U., unitamente alle OO.SS.LL. firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:

- servizi o attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- requisito dimensionale a regime dell'azienda committente e conseguenze dello stesso;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto integrale dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore Turismo;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

2. Tale procedura - la cui apertura deve essere comunicata anche all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo del Lazio - si esaurirà entro 10 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

3. Entro tale termine su richiesta delle R.S.A./R.S.U. ovvero delle OO.SS.LL. firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale, sarà attivato un confronto - che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla convocazione di cui al punto 1) - finalizzato alla sottoscrizione del seguente Protocollo, i cui contenuti rappresentano la disciplina convenuta dalle Parti stipulanti il presente rinnovo contrattuale in materia di appalto di servizi.

Le Parti si danno atto e si riconfermano che la procedura di informativa/confronto di cui al presente articolo deve essere esperita prima dell'effettivo conferimento in appalto dell'attività/servizio al soggetto giuridico terzo.

PROTOCOLLO PER APPALTO DI SERVIZI

Premesso che l'azienda committente……, per il tramite della Federalberghi Roma, ha aperto con nota del…… una procedura ai sensi e per gli effetti dell'art…….del CIT Turismo del Lazio del……..con riferimento al servizio/attività "……"

Premesso che l'azienda committente…… ha illustrato in data……alla R.S.A./R.S.U. ed alle OO.SS.LL. firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale il progetto di riorganizzazione aziendale consistente nell'affidamento in appalto ad un soggetto giuridico terzo del servizio/attività di "……", in precedenza gestito direttamente.

In particolare, l'Azienda ha fornito informazioni circa i seguenti specifici punti:
a) "servizi/attività che vengono conferite in appalto";
b) "lavoratori che vengono coinvolti in tale processo";
c) "requisito dimensionale a regime dell'azienda committente e conseguenze dello stesso";
d) "assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto integrale dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore Turismo"
e) "l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto".

Premesso che le parti, in ottemperanza alla procedura prevista dall'art…….del presente Contratto integrativo territoriale, esperita la parte informativa della procedura hanno avviato un confronto finalizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

ed al termine del sopra citato confronto, l'azienda committente……e la R.S.A./R.S.U. addivengono alla sottoscrizione del presente protocollo di cui le premesse costituiscono parte integrante

1) *Fermo restando il vigente quadro normativo disciplinante la materia dell'appalto di servizi, ed in particolare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale), il cui art. 24 ha introdotto un vincolo di responsabilità solidale in capo al soggetto che fornisce il servizio di*

alloggio in relazione alla mancata applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore turismo da parte di eventuali ulteriori soggetti che gestiscono altri servizi, l'azienda committente…… , avendo deciso di appaltare ad un soggetto giuridico terzo il servizio/attività di "……", in precedenza gestito direttamente, si obbliga a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico appaltatore prescelto soltanto alla condizione che quest'ultimo si obblighi ad assumere i propri dipendenti a tempo indeterminato addetti al servizio/attività da conferire in appalto che avranno risolto, con modalità condivise, il rapporto di lavoro con la stessa azienda committente…… con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con il riconoscimento dello stesso trattamento economico e normativo derivante dalla contrattazione collettiva del settore Turismo (nazionale e territoriale) già percepito presso l'azienda stessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compreso il Premio di risultato, l'iscrizione all'EBTL, l'iscrizione a Sanimpresa nonché le condizioni di miglior favore eventualmente acquisite) nonché con l'indicazione, nel contratto di assunzione, quale sede di lavoro di riferimento quella attualmente loro riconosciuta, nel rispetto delle normative vigenti.

***2)** L'azienda committente…… si impegna altresì a risolvere, con le modalità condivise di cui al punto precedente, il rapporto di lavoro con i propri dipendenti a tempo indeterminato addetti al servizio/attività da conferire in appalto contestualmente alla sottoscrizione, da parte di quest'ultimi, del contratto di assunzione con il soggetto giuridico appaltatore prescelto.*

***3)** le OO.SS. e le RSA, dal canto loro, si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire l'accettazione, da parte dei lavoratori addetti al servizio appaltato, della risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda committente…… (da attuarsi con le modalità e la tempistica illustrata nei precedenti punti 1 e 2), impegnandosi, in particolare, ad illustrare nel dettaglio ai lavoratori in questione lo 'speciale' sistema di tutele e garanzie convenuto tra le parti a protezione della loro posizione lavorativa.*

***4)** nel caso in cui l'azienda committente……, una volta esperita l'originaria procedura di appalto di cui al precedente punto 1) decidesse, in un momento temporale ricadente all'interno dell'arco di vigenza del presente rinnovo del CIT Turismo del Lazio (ivi compresa l'eventuale ultravigenza), di appaltare il servizio/attività in questione ad un diverso e nuovo soggetto giuridico, la stessa si obbliga a stipulare il contratto di appalto con il nuovo soggetto appaltatore soltanto alla condizione che quest'ultimo si obblighi a formulare un'offerta di assunzione ai suoi ex dipendenti che, a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività di…… sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice uscente e che risultino ancora in forza presso quest'ultima al momento del subentro del nuovo soggetto appaltatore, con*

contratto di lavoro a tempo indeterminato e con lo stesso trattamento economico e normativo già percepito presso la società appaltatrice uscente ed indicato al precedente punto 1).

Ricorrendo l'ipotesi di cui al presente punto 4), qualora si sia verificato, dopo la stipula dell'originario contratto di appalto e prima del subentro del nuovo soggetto appaltatore, un mutamento di condizioni all'interno dell'azienda committente…… tale da giustificare l'apertura, da parte di quest'ultima, delle procedure di cui agli artt. 34 e 35 del CIP (così come richiamate dalle norme territoriali vigenti), e da cui derivi un'oggettiva impossibilità, da parte dell'appaltatore subentrante, di garantire l'assunzione nei termini sopra indicati a tutti gli ex dipendenti dell'azienda committente…… che, a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività di…… sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice uscente e che risultino ancora in forza presso quest'ultima al momento del subentro del nuovo soggetto appaltatore, la stessa azienda committente…… dovrà, con la massima tempestività possibile e comunque almeno trenta giorni prima del subentro del nuovo soggetto appaltatore, convocare formalmente sia quest'ultimo che le sopra citate Organizzazioni sindacali al fine di consentire l'individuazione di ogni possibile soluzione alla problematica in questione.

Tale incontro avrà luogo presso la sede dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, che ne curerà gli aspetti di segreteria in base ad apposito regolamento redatto dalle Parti stipulanti il presente CIT, con l'assistenza dello stesso EBTL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CIT medesimo.

Qualora dall'effettivo subentro del nuovo soggetto appaltatore nella gestione del servizio/attività di…… dovesse scaturire, per le motivazioni sopra illustrate, per qualcuna delle unità ex dipendenti dell'azienda committente……che a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività di…… sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice ora uscente e che risultino ancora in forza presso quest'ultima al momento del subentro del nuovo soggetto appaltatore, una perdita dell'occupazione causata da una mancata assunzione da parte dell'appaltatore subentrante, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale convocheranno la Commissione Paritetica Federalberghi Roma-OO.SS.LL di cui all'art. ……del presente rinnovo contrattuale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi per una concessione del sostegno al reddito dell'EBTL per i lavoratori in questione.

Sempre ricorrendo l'ipotesi di cui al presente punto 4) e ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi - relative alla protezione, in caso di cambio del soggetto giuridico appaltatore, delle posizioni lavorative degli ex dipendenti dell'azienda committente…… che a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice ora uscente - qualora all'azienda

committente…… venissero evidenziate, da parte delle OO.SS. firmatarie il presente rinnovo del CIT e prima del subentro del nuovo soggetto appaltatore, particolari situazioni relative a lavoratori della società appaltatrice uscente i quali, pur non essendo mai stati dipendenti dell'azienda committente……, risultano essere stati impiegati in via continuativa presso la sede di quest'ultima nei 12 mesi precedenti la risoluzione del contratto di appalto, la stessa azienda committente…… si impegna a porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la formulazione, da parte del nuovo soggetto appaltatore, di un'offerta di assunzione anche a tali lavoratori.

Le Parti, al riguardo, si danno atto e si riconfermano che le disposizioni di cui al presente punto 4), vista la loro natura innovativa e sperimentale, produrranno effetti fino alla scadenza del vigente rinnovo del CIT Turismo del Lazio (ivi compresa l'eventuale ultravigenza) con la conseguenza che perderanno efficacia e decadranno qualora non riconfermate dal successivo rinnovo del CIT medesimo.
Le stesse parti, inoltre, muovendo dal presupposto che l'effettiva e concreta applicazione delle garanzie contenute nel presente punto 4) presuppone la sottoscrizione, ab origine, di specifiche clausole/pattuizioni tra soggetto giuridico committente e soggetto giuridico appaltatore che obblighino quest'ultimo, in caso di perdita dell'appalto, ad assecondare la protezione dei posti di lavoro delle unità ex dipendenti dell'azienda committente…… passati alle sue dipendenze secondo la procedura sopra descritta, convengono che, nell'ipotesi di concessione in appalto del servizio/attività in questione intervenuta prima della sottoscrizione del presente rinnovo del CIT le disposizioni di cui al presente punto 4) si applichino solo a partire dal secondo (eventuale) cambio del soggetto giuridico appaltatore intervenuto successivamente alla sottoscrizione del CIT medesimo.
Le Parti, inoltre, concordano fin d'ora che qualora, prima del prossimo rinnovo del CIT, venisse definita a livello di contrattazione collettiva nazionale di settore una regolamentazione della fattispecie di cui al presente punto 4), in tale prossimo rinnovo del CIT dovrà essere inserita una norma che garantisca l'armonizzazione tra le due discipline (di livello nazionale e territoriale), con le modalità che verranno convenute dalle parti nell'ambito di tale rinnovo contrattuale di livello territoriale armonizzazione già andata a regime rispetto ad altri qualificanti Istituti contrattuali introdotti originariamente dalla contrattazione integrativa territoriale e che le parti ritengono essere, nel caso di specie, ancor più indispensabile al fine di evitare effetti distorsivi sull'intero mercato.

***5)** nel caso in cui l'azienda committente……, una volta esperita la procedura di cui al precedente punto 1) decidesse, in un momento temporale ricadente all'interno dell'arco di vigenza del presente rinnovo del CIT Turismo del Lazio (ivi compresa l'eventuale ultravigenza), di tornare a gestire direttamente il servizio/attività affidato ora in appalto, la stessa si obbliga a formulare un'offerta di assunzione ai suoi ex dipendenti che, a seguito della stipula dell'originario contratto di appalto, sono passati alle dipendenze della società*

appaltatrice prescelta e che risultino ancora in forza presso quest'ultima al momento del ritorno alla gestione diretta del servizio fatta eccezione per l'ipotesi in cui si sia verificato, dopo la stipula dell'originario contratto di appalto e prima della riassunzione diretta del servizio, un mutamento di condizioni all'interno dell'azienda committente…… tale da giustificare l'apertura, da parte di quest'ultima, delle procedure di cui agli artt. 34 e 35 del CIP (così come richiamate dalle norme territoriali vigenti) e da cui derivi un'oggettiva impossibilità, da parte della stessa azienda committente……, di riassumere tutti i propri ex dipendenti così come sopra individuati.
Ricorrendo tale ultima ipotesi, l'azienda committente…… dovrà, con la massima tempestività possibile e comunque almeno trenta giorni prima del ritorno alla gestione diretta del servizio/attività, convocare formalmente le sopra citate Organizzazioni sindacali al fine di consentire l'individuazione di ogni possibile soluzione alla problematica in questione.
Tale incontro avrà luogo presso la sede dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, che ne curerà gli aspetti di segreteria in base ad apposito regolamento redatto dalle Parti stipulanti il presente CIT, con l'assistenza dello stesso EBTL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CIT medesimo.
Qualora dall'effettivo ritorno alla gestione del servizio/attività di……, dovesse scaturire, per le motivazioni sopra illustrate, per qualcuna delle unità ex dipendenti dell'azienda committente…… che a seguito della concessione in appalto del servizio/attività di…… sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice ora uscente e che risultino ancora in forza presso quest'ultima al momento del suddetto ritorno alla gestione diretta del servizio da parte dell'azienda committente……, una perdita dell'occupazione causata da una mancata riassunzione da parte della stessa azienda committente……, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale convocheranno la Commissione Paritetica Federalberghi Roma-OO.SS.LL di cui all'art. ……del presente rinnovo contrattuale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi per una concessione del sostegno al reddito dell'EBTL per i lavoratori in questione.

Sempre ricorrendo l'ipotesi di cui al presente punto 5) e ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi - relative alla protezione, in caso di ritorno alla gestione diretta del servizio/attività da parte dell'azienda committente……, delle posizioni lavorative degli ex dipendenti della stessa azienda…… che a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice ora uscente - qualora all'azienda committente…… venissero evidenziate, da parte delle OO.SS. firmatarie il presente rinnovo del CIT e prima del suddetto ritorno alla gestione diretta del servizio/attività, particolari situazioni relative a lavoratori della società appaltatrice uscente i quali, pur non essendo mai stati dipendenti dell'azienda committente……, risultano essere stati impiegati in via continuativa presso la sede di quest'ultima nei

12 mesi precedenti la risoluzione del contratto di appalto, la stessa azienda committente…… si impegna a dare priorità a tali lavoratori qualora decidesse, all'atto del ritorno nella gestione diretta del servizio/attività, di formulare offerte di assunzione ulteriori rispetto a quelle da indirizzare, in base alle pattuizioni di cui al presente punto 5), ai propri ex dipendenti che a seguito dell'originaria concessione in appalto del servizio/attività sono passati alle dipendenze della Società appaltatrice ora uscente.

Le Parti, al riguardo, si danno atto e si riconfermano che le disposizioni di cui al presente punto 5), vista la loro natura innovativa e sperimentale, produrranno effetti fino alla scadenza del vigente rinnovo del CIT Turismo del Lazio (ivi compresa l'eventuale ultravigenza) con la conseguenza che perderanno efficacia e decadranno qualora non riconfermate dal successivo rinnovo del CIT medesimo.
Le stesse parti, inoltre, ai fini dell'effettiva e concreta applicazione delle garanzie contenute nel presente punto 5), ritengono necessaria la sottoscrizione, ab origine, di specifiche clausole/pattuizioni tra soggetto giuridico committente e soggetto giuridico appaltatore che obblighino quest'ultimo, in caso di perdita dell'appalto e di ritorno alla gestione diretta del servizio/attività da parte del committente, ad assecondare la ricollocazione presso quest'ultimo delle unità ex dipendenti di quest'ultimo passate alle dipendenze dell'appaltatore secondo la procedura sopra descritta.
In analogia a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui al precedente punto 4), le Parti inoltre concordano fin d'ora che qualora, prima del prossimo rinnovo del CIT, venisse definita a livello di contrattazione collettiva nazionale di settore una regolamentazione della fattispecie di cui al presente punto 5), in tale prossimo rinnovo del CIT dovrà essere inserita una norma che garantisca l'armonizzazione tra le due discipline (di livello nazionale e territoriale) con le modalità che verranno convenute dalle parti nell'ambito di tale rinnovo contrattuale di livello territoriale.

L'Azienda committente……

La R.S.A/R.S.U e/o le OO.SS.……

Dichiarazione a verbale su appalto di servizi

Le Parti, nell'assumere il vigente quadro normativo-contrattuale disciplinante la materia dell'appalto di servizi, ed in particolare le disposizioni dettate dal vigente CCNL Turismo nonché dalla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale) che, all'art. 24 e con specifico riferimento alle strutture ricettive, hanno introdotto un vincolo di responsabilità solidale in capo al soggetto che fornisce il servizio di alloggio in relazione alla mancata applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore turismo da parte di eventuali ulteriori soggetti che gestiscono altri servizi, convengono sull'opportunità di svolgere, attraverso la presente dichiarazione a verbale, una comune azione di sensibilizzazione finalizzata a favorire il tempestivo e necessario adeguamento, da parte delle strutture ricettive ubicate nella Regione Lazio, ai dettami posti dal citato art. 24 della sopra indicata Legge Regionale, adeguamento che le parti stesse convengono si realizzi compiutamente entro l'arco di vigenza del presente rinnovo del CIT Turismo del Lazio, condividendo le stesse che l''unicità contrattuale' costituisce fondamentale elemento di garanzia e di tutela non solo per gli addetti che prestano attività all'interno delle strutture ricettive, siano essi dipendenti del soggetto giuridico che fornisce il servizio di alloggio ovvero dei soggetti che gestiscono altri servizi, ma anche per lo stesso soggetto giuridico che fornisce il servizio di alloggio che vedrà maggiormente garantito, in virtù della suddetta unicità contrattuale, il mantenimento di adeguati standards di qualità nei servizi offerti alla clientela, standards da raggiungere anche attraverso l'utilizzo di soggetti giuridici in grado di fornire prestazioni che rispondano pienamente, in termini di adeguato livello di specializzazione, alle peculiari esigenze delle aziende del comparto turistico-ricettivo.

Titolo V
PARTE SPECIALE TURISMO ALL'ARIA APERTA

Art. 12
(Premio di risultato)

Applicazione come base di riferimento del valore di produttività per le Aziende del comparto Alberghiero con meno di 15 dipendenti abbattuto del 60%.

A tale valore, in considerazione delle specificità del settore e della distribuzione territoriale delle Imprese, si applicheranno le variazioni percentuali, risultanti dalla media degli indici relativi ai dati ISTAT pubblicati e riferiti alle presenze ad alla consistenza delle Imprese del settore nell'ultimo triennio.

L'indice complessivo (PC) sarà ricavato dai dati riferiti alle presenze ponderati dalla consistenza del comparto.

Es. di applicazione nel triennio 2005-2006-2007

DATI UFFICIALI ISTAT

	2004	2005	2006	2007
Presenze	2.053.891	2.018.893	2.308.147	2.714.145
Imprese	120	126	125	126
Media presenze per impresa	17.116	16.022	18.465	21.541

VARIAZIONI ESPRESSE IN PERCENTUALI

	2005	2006	2007
Presenze	-1,7%	+14,3%	+ 17,6%
Imprese	+5%	-0,8%	+0,8%
Ponderazione	-6,4%	+15,2%	+16,6%

PC= MEDIA DEI VALORI DELL'ULTIMO TRIENNO= (-6,4+15,2+16,6)/3= +8,5%

Calcolo del Premio di Produttività per Campeggi e Villaggi Turistici Anno 2007

PA 2007 X PC 2007

PA= premio di produttività comparto Alberghiero

PC= indice espresso in percentuale, ricavato dalla media dell'ultimo triennio presenze/imprese comparto Aria Aperta

La corresponsione del premio di risultato avverrà entro 90 gg dalla data di pubblicazione dei dati ufficiali ISTAT relativi all'anno di erogazione.

Il premio si corrisponderà ai lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario.

Art. 13
(Assistenza sanitaria integrativa)

Operatività dell'Assistenza Sanitaria integrativa per adesione a SANIMPRESA.

L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione della sopra citata delibera.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale turismo all'aria aperta di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.

In caso di mancato versamento da parte dell'azienda, peraltro, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa si assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.

AGENZIE DI VIAGGIO - FIAVET LAZIO -
DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 4/12/2009

Art.....Premio di Risultato

Le parti si danno reciprocamente atto del negativo andamento del comparto turistico in generale e del settore delle Agenzie di Viaggi e Turismo in particolare, effetto questo sia della crisi economica mondiale, sia di una serie di concomitanti motivi quali i rapidi mutamenti verificatisi negli ultimi anni nella operatività della aziende, la politica commerciale delle compagnie aeree e dei vettori ferroviari, la commercializzazione diretta di servizi turistici via internet dall'Italia e dall'estero, che hanno determinato un forte processo di disintermediazione.
Tale crisi si sta malauguratamente manifestando con la definitiva chiusura di innumerevoli agenzie di viaggi o con il ridimensionamento delle medesime.
Alla luce di quanto sopra le parti convengono di reincontrarsi entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto per definire criteri, modalità e tempistiche per l'attuazione della parte economica tenuto conto il quadro complessivo, sia nazionale che territoriale.

Art.....assistenza sanitaria

Le parti prendono atto con soddisfazione del processo di armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti.
In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l'adesione della FIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al "quantum" fissato nel paragrafo successivo del presente articolo.
Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla stessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa.
Le parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario garantire omogeneità di contributo alla Cassa tra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull'opportunità di far coincidere il "quantum" economico relativo alla quota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il "quantum" previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto.
Inoltre, in considerazione del particolare momento di mercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, unitamente a Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rateizzazioni, posticipi di versamento, ecc.

DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 3/XII/2009

Titolo VI
PARTE SPECIALE STABILIMENTI BALNEARI

Art.
(Indennità di riposo disponibile)

Stante la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro dei lavoratori e la necessità di garantire i servizi di balneazione all'utenza, ai lavoratori in turno di riposo intermedio potrà essere richiesta la disponibilità a soddisfare eventuali esigenze manifestate dalla clientela. A fronte di tale disponibilità sarà riconosciuta una speciale indennità pari a Euro 5,00 (cinque,00) per ciascuna ora di riposo resa disponibile.

La durata del riposo intermedio durante il periodo non potrà essere superiore a n. 3 (tre) ore ininterrotte.

Art.
(Premio di risultato)

Le Parti, ritenendo che per le aziende del comparto un adeguato livello di produttività e redditività sia realizzabile solo attraverso l'ottimizzazione (in termini quantitativi e qualitativi) dei servizi di balneazione resi alla clientela durante il week–end (intendendosi per tale le giornate di sabato e domenica), convengono di commisurare il premio di risultato da erogare ai lavoratori addetti al comparto in questione alla effettiva presenza in servizio di quest'ultimi nei week end rientranti nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto di ogni anno.

Le Parti convengono pertanto di adottare per la misurazione del premio di risultato per i dipendenti del comparto (da parametrare dal IV livello al I livello) il seguente criterio:

- **per ciascuna presenza in servizio nelle giornate che compongono i week – end compresi tra il 1° maggio ed il 31 agosto: un'indennità pari allo 0,4% del valore dell'indennità di contingenza riferita al IV livello di inquadramento.**

Art.

(Assistenza sanitaria integrativa)

Operatività dell'Assistenza Sanitaria integrativa per adesione a SANIMPRESA.

L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproprorzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione delle sopra citata delibera.

Dichiarazione a verbale – Clausola di salvaguardia

Le parti, dandosi reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA nella parte speciale stabilimenti balneari, convengono che qualora si realizzasse l'ipotesi contemplata nel terzo paragrafo dell'art.....(Assistenza sanitaria integrativa), le stesse si reincontreranno al fine di trovare idonee soluzioni atte a preservare gli equilibri di natura economica raggiunti con il presente rinnovo contrattuale.